

OGGETTO: Contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Criteri per l'ammissibilità.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Residenza

Richiamati:

l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di sostenere le fasce sociali più deboli.

il Decreto Legislativo n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.lgs 109/1998 " Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art.59, comma 51, della L.27 dicembre 1997, n.449 e al DPCM n. 242/2001;

la Deliberazione n.3077 della Giunta Regionale del 3 ottobre 2006 " Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11, L. 431/98 – ANNO 2005 ".

la propria deliberazione n. 552 del 21 dicembre 2006 con la quale è stato approvato il Bando per la raccolta delle domande dei soggetti in possesso dei requisiti per poter beneficiare dei contributi integrativi all'affitto ai sensi dell'art. 11 della citata Legge 431/98;

Considerato che il contributo di cui alla sopraccitata Delibera Regionale viene erogato nell'anno successivo a quello di pagamento del canone di locazione e che, di fatto, il cittadino, che versa in precarie condizioni socio-economiche, si troverebbe in una situazione di rischio di insolvenza con possibili esiti di emergenza abitativa;

Ravvisata la necessità di individuare le situazioni realmente bisognose, per le quali si rende improrogabile l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, e per le quali la condizione economica dovrà essere certificata, come previsto da Delibera di Giunta Regionale n. 3077/2006, da dichiarazione o attestazione ISEE in base al D.Lgs. n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.Lgs.n. 109/1998 e al DPCM n. 242/2001;

Considerate le dinamiche del mercato delle locazioni, che mettono in condizione di bisogno un numero crescente di famiglie e che comportano un aumento delle richieste di contributo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di stabilire la somma di €3.000,00= quale tetto del contributo massimo erogabile, calcolabile con le stesse modalità previste dalle succitate normative, in quanto considerato più adeguato a risolvere le situazioni a rischio;

Considerata la necessità di prevenire sia le situazioni di morosità, sia gli effetti che possono derivare da processi di sradicamento di persone anziane e bisognose di assistenza dal proprio contesto familiare e sociale;

Considerata l'esistenza di casi per i quali l'incidenza del canone sul reddito è superiore alla percentuale del 70%, a favore dei quali si ritiene di intervenire al fine di prevenire situazioni di morosità e di evitare ulteriori espulsioni dal mercato delle locazioni;

Considerata inoltre la situazione di crescente difficoltà per le persone anziane che, pur essendo residenti in abitazioni di grandi dimensioni, appartengono a fasce di reddito basse, che non consentono il reperimento sul mercato di soluzioni alternative più economiche;

Ravvisata pertanto la necessità di non escludere dalla erogazione del contributo le persone che si trovino nelle succitate condizioni e per le quali i Servizi Sociali propongano l' ammissibilità al suddetto contributo;

Considerato che il Comune di Venezia già da parecchi anni utilizza, anche per i contributi comunali, il software messo a disposizione dall'ANCI Veneto per l'erogazione del FSA (fondo sostegno affitto) regionale, al fine di omogeneizzare i criteri di ammissibilità e di determinazione dell'importo del contributo, consentendo il rimborso da parte della Regione delle somme anticipate agli aventi diritto, di cui alla citata L.431/98;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 10 maggio 2001, con la quale sono stati abrogati i criteri previsti dalla precedente delibera n. 364/98 e stabiliti i requisiti per poter beneficiare del contributo sulla base delle nuove normative nazionali, regionali e comunali;

Ravvisata comunque l'opportunità di intervenire con proprie risorse a sostegno di particolari situazioni socio-economiche segnalate e motivate dai competenti Servizi Sociali, anche se non rientranti nei criteri per l'ammissibilità al contributo di cui alla citata legge 431/98;

Ritenuto che il contributo possa essere concesso per un periodo massimo di un anno, e comunque per il tempo di reale sussistenza delle condizioni di disagio socio-economico del nucleo familiare, sulla base di una istruttoria, svolta dai Servizi Sociali di competenza, che preveda il controllo semestrale dei requisiti di ammissibilità individuati nelle succitate normative;

Ritenuto altresì che alla scadenza l'erogazione debba essere sospesa e rinviata al successivo Bando Regionale (L.431/98) ad eccezione di quelle situazioni che presentano una condizione di estrema precarietà economica e sociale, documentata dai Servizi Sociali di competenza;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Politiche della Residenza e dal Responsabile Contabile ai sensi dell'art.49 del D.l.vo n. 267 del 18.08.2000, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

1 – approvare che allo scadere del periodo di erogazione del contributo di cui alla deliberazione n. 391/01, il rinnovo possa essere concesso nella misura massima di € 3.000,00= ai richiedenti in possesso dei requisiti per l'ammissibilità stabiliti per i contributi di cui all'art.11 della L.431/98, come precisati dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia, alle condizioni citate in premessa.

2 – approvare l'erogazione di contributi per il sostegno al pagamento dell'affitto, nella misura massima fissata dalla presente deliberazione anche a richiedenti che abitano un alloggio la cui metratura risulti superiore a quella prevista dalla DGR oppure risultino non idonei per superamento del 70% di incidenza del canone sull'ISEfsa, qualora si tratti di particolari situazioni di grave disagio socio-economico, segnalate dai competenti Servizi Sociali.

3 – stabilire che la condizione economica, in base alla quale verranno determinati l'idoneità e l'ammontare dell'eventuale contributo, è certificata dall'ISEEfsa ricavato dai dati della dichiarazione o attestazione ISEE, in base alla formula pubblicata sulla DGR 3077/2006.

4 – stabilire che il contributo possa essere erogato sino al permanere delle condizioni che ne determinano il diritto di fruizione e comunque per un periodo massimo di un anno.

5 – stabilire altresì che alla scadenza l'erogazione debba essere sospesa e rinviata al successivo Bando Regionale (L.431/98) ad eccezione di quelle situazioni che presentano una estrema precarietà economica e sociale documentata dai Servizi Sociali di competenza.

6 – stabilire che i contributi di cui alla presente deliberazione non siano cumulabili con i contributi di cui alla L. 431/98 e che ai beneficiari di tale contributo si applichi il trattamento di maggior favore fino alla scadenza.

7 – abrogare la deliberazione n. 391/01 in premessa citata, garantendo il pagamento agli aventi diritto fino alla scadenza.

8 - dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143 del T.U. – D.Lgs n. 267/2000.

Per l'anno 2007 la spesa starà a carico della Determinazione n. 683 del 21.03.2007 – CDC 423.